



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

ORDINANZA N 95 del 2008. 9 OTT. 2008

OGGETTO: contrasto al commercio abusivo in forma itinerante su aree pubbliche.

IL SINDACO

Premesso che:

- *la normativa che regola il commercio itinerante (D.Lgs. 114/1998; L.R. 18/1999) consente ai titolari della relativa licenza di esercitare l'attività di "ambulante" su aree pubbliche effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso il predetto periodo, con ulteriore divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata;*
- *il regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche, all'art. 30, fa divieto di svolgere l'attività in questione nel centro storico cittadino;*
- la Polizia Municipale, nel corso delle attività di controllo dell'intero territorio comunale, svolge una costante ed intensa azione di contrasto al commercio abusivo su aree pubbliche in forma itinerante, procedendo all'accertamento delle irregolarità ed al sequestro di merce nei confronti di venditori sprovvisti di relativa autorizzazione o di coloro che, pur essendo muniti di autorizzazione, svolgono l'attività in violazione delle norme previste dalla normativa sopra descritta;
- nell'ambito di tale attività di contrasto si è frequentemente rilevato che i trasgressori stazionano sulla pubblica via o sui marciapiedi occupando il suolo pubblico con attrezzature, quali brande metalliche, carretti o altri analoghi supporti, ove viene esposta per essere venduta la merce trasportata in borsoni o altri contenitori;
- tali modalità di trasporto e commercializzazione abusiva, oltre a violare le norme che regolamentano la materia, creano ostacolo al transito veicolare e pedonale, causando pericoli alla pubblica incolumità, soprattutto in considerazione del fatto che spesso il trasgressore staziona presso le intersezioni occupando una porzione della pubblica via;
- le situazioni sopra descritte creano maggiore disagio nel centro storico cittadino caratterizzato da una rete stradale ramificata con vie e marciapiedi di ridotte dimensioni oltre a rappresentare un'immagine indecorosa della città;
- tali attività di vendita abusiva sono causa, altresì, di frizioni con i residenti nelle zone interessate dal fenomeno nonché con gli operatori commerciali in sede fissa ed altre categorie produttive;

Considerato che quanto sopra esposto determina un evidente pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudica il decoro urbano;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

Ritenuto necessario contrastare i fenomeni illegali descritti attraverso il divieto di trasporto e di utilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti che vengono collocati su suolo pubblico per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante in violazione della citata normativa;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata al Prefetto della provincia di Reggio Calabria;

ORDINA

In tutto il territorio comunale è vietato il trasporto e l'utilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti che vengono collocati su suolo pubblico per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante anche da parte dei soggetti muniti di regolare autorizzazione. E' inoltre vietata l'esposizione di merce, finalizzata alla vendita, direttamente sul suolo pubblico anche se depositata in borsoni o altri contenitori.

In caso di violazione della presente ordinanza, senza pregiudizio per l'azione penale, è prevista la sanzione pecuniaria dell'importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 con pagamento in misura ridotta dell'importo di € 300,00, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, nonché la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature o delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'organo di polizia procede, senza indugio, al sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature stesse.

In caso di reiterazione delle violazioni, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste, in capo al titolare di licenza verrà disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di quindici giorni ai sensi della art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Dr. Giuseppe Scopelliti